

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5101 del 09/09/2025
Oggetto	Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2022-747 del 17/02/2022 relativa allo stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 17/A, richiesta dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. per l'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5296 del 08/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno nove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-747 del 17/02/2022 relativa allo stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 17/A, richiesta dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. per l'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-747 del 17/02/2022, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 385 del 02/03/2022 e con scadenza di validità in data 01/03/2037 alla società Sacmi Imola Soc. Coop. (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207), così come rettificato da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2022-1647 del 01/04/2022 e modificata da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2023-6104 del 22/11/2023 e con DET-AMB-2024-1460 del 13/03/2024, per area di gestione dell'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Imola};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Imola};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 06/03/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/47949 del 13/03/2025 (**pratica Sinadoc 10714/2025**) dal procuratore della società Sacmi Imola Soc. Coop. (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207), con sede legale in Comune di Imola, via Provinciale Selice n. 17/A, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Imola};

VISTA altresì la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/49447 del 14/03/2025 dal procuratore della società Sacmi Imola Soc. Coop. (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207), con sede legale in Comune di Imola, via Provinciale Selice n. 17/A, per la Modifica non Sostanziale della vigente AUA relativamente all'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale, così come integrata con l'istanza di modifica non sostanziale, è stata presentata per:

- la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera già autorizzate denominate E94 ed ES26e l'installazione di una nuova emissione in atmosfera E127;
- la richiesta di manutenzione straordinaria della vasca di lagunaggio (mediante la rimozione dei sedimenti accumulati con le piogge) e di aumento del volume netto di invaso medesimo (dall'attuale forma triangolare a quella quadrata di progetto, con un aumento della capacità netta del bacino da 5.607 m³ a 9.332 m³).

VISTA infine la nota della società SACMI IMOLA Soc. Coop del 22/05/2025, acquisita agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/94251 del 22/05/2025, con la quale ha richiesto di ritirare la comunicazione di modifica

non sostanziale del 14/03/2025 e di proseguire nell'istruttoria della restante richiesta di domanda di modifica sostanziale dell'AUA vigente relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e di impatto acustico;

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/59547 del 28/03/2025 comunicava che ha fatto confluire d'ufficio la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA del 14/03/2025 nel procedimento principale di modifica sostanziale di AUA in oggetto, comunicava l'esito positivo della propria verifica di

completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Imola, SUAP del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/75984 del 22/04/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 24/04/2025, acquisita con PG/2025/77167 del 24/04/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni;
- la società istante con nota del 22/05/2025, assunta agli atti di ARPAE PG/2025/94251 del 22/05/2025, richiedeva di ritirare la comunicazione di modifica non sostanziale del 14/03/2025 e di proseguire nell'istruttoria per la richiesta di domanda di modifica sostanziale dell'AUA vigente relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e di impatto acustico;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/98110 del 27/05/2025 prendeva atto della rinuncia alla modifica della matrice scarichi, oggetto delle succitate richieste di integrazioni, e pertanto richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Imola, SUAP del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/106467 del 12/06/2025).
- Nulla Osta urbanistico-edilizio del Comune di Imola (PG/2025/123695 del 09/07/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il SUAP del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore

Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Sacmi Imola Soc. Coop., per l'esercizio dell'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2022-747 del 17/02/2022**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Sacmi Imola Soc. Coop. (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Imola, via Provinciale Selice n. 17/A, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 01/03/2037**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati C e D Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del SUAP del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola con richiamo alla dichiarazione acustica.
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2022-747 del 17/02/2022, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Sacmi Imola Soc. Coop.
Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio svolta dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. nello stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E18 (provenienza: camera sperimentazione)

Portata massima	1.200	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche volatili	30	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E19 (provenienza: pesatura e miscelazione)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m

Durata massima	2	h/g
----------------	---	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	20	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e adsorbimento con carboni attivi.

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata sul registro dei controlli periodici dell'emissione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E20 (provenienza: colaggio ed indurimento)

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche volatili	30	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: adsorbimento con carboni attivi.

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata sul registro dei controlli periodici dell'emissione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E21 (provenienza: impianto termico per il riscaldamento madreforma)

Per il punto di emissione E21 non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni della bassa potenzialità termica nominale.

EMISSIONE E22 (provenienza: inserzione anelle – trattamento di rivestimento stampi)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: adsorbimento con carboni attivi.

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata sul registro dei controlli periodici dell'emissione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E25 (provenienza: ritocchi di verniciatura)

Per il punto di emissione E25 non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazione dell'attività svolta (applicazione, appassimento, essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente o a base acquosa su oggetti metallici con consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti inferiore a 20 Kg). In ogni caso il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Svolgere tale attività in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
 2. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere registrati su apposito Registro (con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto), a disposizione dei competenti organi di controllo.
-

EMISSIONE E45 (provenienza: linea rettificatrici)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E52 (provenienza: banco di collaudo)

Portata massima	7.500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m

Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E57 (provenienza: saldatura reparto manutenzioni)

Portata massima	1.400	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E59 (provenienza: linea elettroerosione)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (espressi come C-org totale)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E60 (provenienza: linea rettificatrice)

Portata massima	16.000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E62 (provenienza: alesatrice powertec)

Portata massima	35.000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: precipitatore elettrostatico.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E63 (provenienza: lavaggio pezzi – reparto trattamenti termici)

Portata massima	20.100	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: precipitatore elettrostatico.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E65 (provenienza: cabina di lavaggio)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E66 (provenienza: area lucidatura packaging)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E67 (provenienza: centri di lavoro)

Portata massima	7.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E69 (provenienza: laboratorio whiteware stampi e madreforme)

Portata massima	4.500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50	mg/Nm ³
di cui Isocianati	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + adsorbimento a carboni attivi.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E70 (provenienza: saldatura reparto manutenzioni impianti)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E71 (provenienza: saldatura, smerigliatura, olatura e cartatura reparto sperimentale ceramico)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	14	m
Durata massima	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E74 (provenienza: pallinatrice)

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E75 (provenienza: sgrassaggio e passivazione stampi - montaggio stampi W18)

Portata massima	2.800	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	150	mg/Nm ³
Ammine alifatiche	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno a seguito della messa a regime e dei controlli periodici prescritti.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E86 (provenienza: impianto centralizzato W37-K5)

Portata massima	28.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E88 (provenienza: cabina lavaggio pezzi W47)

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E89 (provenienza: impianto di trigenerazione)

Portata massima	6.500	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: depuratore catalitico ossidante – SCR.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

EMISSIONE E92 (provenienza: processo Everes)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	24	h/g

--	--	--

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Acido cloridrico	5	mg/Nm ³
Acido fluoridrico	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

EMISSIONE E94 (provenienza: vasca lavaggio pezzi e tornitura reparto manutenzione macchine)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale Particellare (nebbie oleose)	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E95 (provenienza: essiccatoio modellaria whiteware W21)

Portata massima	7.000	Nm ³ /h
Altezza minima	17	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E96 (provenienza: fresatrice modellaria whiteware W21)

Portata massima	16.000	Nm ³ /h
Altezza minima	17	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E97 (provenienza: modifica stampi modellaria whiteware W21)

Portata massima	16.000	Nm ³ /h
Altezza minima	17	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E103 (provenienza: smerigliatura – molatura – cartatura – montaggio stampi W18)

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E105 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W11-1)

EMISSIONE E106 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W11-2)

EMISSIONE E107 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W11-3)

EMISSIONE E108 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W11-4)

EMISSIONE E109 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W11-5)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20	mg/Nm ³
Formaldeide	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E110 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W11-6)

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20	mg/Nm ³
Formaldeide	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E111 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W11-7)

Portata massima	8.500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20	mg/Nm ³
Formaldeide	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E112 (provenienza: collaudo macchine stampaggio plastica W55-1)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	20	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20	mg/Nm ³
Formaldeide	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E113 (provenienza: area premontaggio stampi IPS)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale Particellare (nebbie oleose)	10	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E116 (provenienza: lavorazioni a banco e saldature)

Portata massima	1.800	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: prefiltro metallico - filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E127 (provenienza: stampa 3D e granigliatura)

Portata massima	2.500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto per la fase di granigliatura.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE EC1 (provenienza: generatore di calore da 3.880 KW)

EMISSIONE EC2 (provenienza: generatore di calore da 3.760 KW)

EMISSIONE EC3 (provenienza: generatore di calore da 5.210 KW)

Portata massima	5.100	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE EC5 (provenienza: generatore di calore da 2.613 KW)

Portata massima	7.200	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE EC6 (provenienza: generatore di calore da 1.960 KW)

Portata massima	5.400	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE EC11 (provenienza: generatore di calore da 2.300 KW)

Portata massima	6.300	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE EC12 (provenienza: generatore di calore da 1.200 KW)

Portata massima	3.300	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE EC7 (provenienza: generatore di calore da 520 KW)

EMISSIONE EC8 (provenienza: generatore di calore da 319 KW)

EMISSIONE EC9 (provenienza: generatore di calore da 520 KW)

EMISSIONE EC10 (provenienza: generatore di calore da 29,7 KW)

EMISSIONE EC13 (provenienza: generatore di calore da 465 KW)

EMISSIONE EC14 (provenienza: generatore di calore da 450 KW)

EMISSIONE EC15 (provenienza: generatore di calore da 450 KW)

EMISSIONE EC16 (provenienza: generatore di calore da 450 KW)

EMISSIONE EC17 (provenienza: generatore di calore da 450 KW)

EMISSIONE EC18 (provenienza: generatore di calore da 32,8 KW)

EMISSIONE EC20 (provenienza: generatore di calore da 34,8 KW)

EMISSIONE EC21 (provenienza: generatore di calore da 34,8 KW)

EMISSIONE EC22 (provenienza: generatore di calore da 639 KW)

EMISSIONE EC23 (provenienza: generatore di calore da 639 KW)

EMISSIONE EC24 (provenienza: generatore di calore da 730,7 KW)

EMISSIONE EC25 (provenienza: generatore di calore da 730,7 KW)

EMISSIONE EC26 (provenienza: generatore di calore da 20,6 KW)

EMISSIONE EC27 (provenienza: generatore di calore da 481,5 KW)

Tali punti di emissione provenienti da impianti termici civili esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, dal D.Lgs. 183/2017 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. medesimo.

Tali punti di emissione devono essere rispettati i seguenti valori di emissione

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poiché singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE ES1, ES2, ES3, ES4, ES6, ES7, ES8, ES20 e ES21 (provenienza: impianto pilota sperimentale ceramico), ES9 e ES10 (provenienza: impianto sperimentale ceramico), ES11, ES12, ES23 e ES24 (provenienza: impianto pilota sanitario whiteware), ES16, ES17, ES18 e ES19 (provenienza: impianto sperimentale laterizi), ES22 (provenienza: laboratorio closures), ES25 (provenienza: cappa aspirazione laboratorio closures drylab) ed ES26 (provenienza: cabina di smaltatura a secco di prodotti ceramici (piastrelle) W27) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencati alla lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) I punti di EMISSIONE E4, E5, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E48, E48-bis, E49, E50, E53, E54, E55, E56, E72, E73, E93, E98, E99, E104 ed E114 sono punti di emissioni in gestione ad altre società autorizzate presenti all'interno dello stabilimento in oggetto.

3. Piano di gestione dei solventi ai sensi dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006

- a) L'attività svolta dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. nello stabilimento in oggetto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo (parte II al punto 10), ossia attività di pulizia di superfici con consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno ed inferiore a 10 tonnellate/anno.
- b) Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero stabilimento, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 5, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006).
- c) La società in oggetto dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o

del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);

	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il

Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 1. per il punto di emissione E127 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E127, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo

l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi

periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/466/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/209/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 15946/2016, Sinadoc n. 15836/2017, Sinadoc n. 19622/2019, Sinadoc n. 10268/2020, Sinadoc n. 30222/2021, Sinadoc e Sinadoc 34532/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/47949 del 13/03/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Descrizione delle modifiche sostanziali richieste e Quadro riassuntivo delle emissioni" non datati.
 - "Planimetria Impianti di aspirazione ed emissioni in atmosfera" non in scala e datata 06/02/2025.

Pratica Sinadoc n. 10714/2025

Documento redatto in data 08/09/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Sacmi Imola Soc. Coop.
Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio n. 233 del 22/12/2015) per l'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/57165 del 20/04/2020.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con proprio atto monocratico n. 568 del 23/04/2020.
- Visto che è stata presentata in data 25/02/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"L'azienda è dotata di AUA da cui risulta, come da matrice acustica il rispetto dei limiti prescritti, secondo quanto riportato ai punti precedenti non si prevede un aumento dell'impatto acustico prodotto dall'azienda, si conferma quindi il rispetto dei limiti."*
- Visto alla data di redazione del presente allegato il SUAP del Nuovo Circondario Imolese (soggetto delegato dal Comune di Imola), in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con atto monocratico n. 568 del 23/04/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna PG/2020/57165 del 20/04/2020, di nulla osta acustico con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2020/59731 del 23/04/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato "Valutazione di Impatto Acustico Previsionale" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 04/03/2020 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2020/45905 del 25/03/2020).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 25/02/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/47949 del 13/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 10714/2025

Documento redatto in data 08/09/2025



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 568 del 23/04/2020

**OGGETTO: NULLA OSTA PER MODIFICA SOSTANZIALE AUA - MATRICE IMPATTO
ACUSTICO - DITTA SACMI IMOLA S.C. - VIA SELICE PROVINCIALE N. 17/A**

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5176 del 11/11/2019, rilasciata dal Suap del Comune di Imola con Atto Monocratico 2413 del 29/11/2019;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 8952 del 17/03/2020, presentata dal Sig. Paolo Mongardi, in qualità di legale rappresentante della ditta SACMI IMOLA S.C. (C.F. 00287010375), per l'attività di lavorazione meccanica, sita in Imola in via Selice Provinciale 17/A;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 57165/2020 del 20/04/2020, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitano sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 11392 del 20/04/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto l'atto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 52 del 27/02/2020 di conferimento di incarico dirigenziale dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all’istanza di modifica sostanziale di A.U.A. citata in premessa e presentata dalla ditta SACMI IMOLA S.C., per l’attività sita ad Imola in via Selice Provinciale 17/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna – Distretto Metropolitano sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 11392 del 20/04/2020 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell’art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 23/04/2020

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 10970/2020
10268/2020

**Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei
SUAP**

**e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana**

**Unità AUA ed acque reflue
c.a. Lorenzo Farnè**

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta SACMI IMOLA Soc. Coop., via Selice Provinciale n.17/A– Comune di Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.64/2017).

In merito alla domanda di modifica sostanziale AUA dell'impianto produttivo dell'azienda SACMI IMOLA Soc. Coop. sita a Imola, in Via Selice Provinciale n.17/A, presentata dal sig. Mongardi Paolo in qualità di Legale Rappresentante della ditta, si è presa visione della valutazione di impatto acustico previsionale presentata dalla ditta con documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2020/45905 del 25/03/2020 e redatta il 04/03/2020 dai tecnici competenti in acustica ai sensi della Legge n.447/95, Stefano Boschi e Barison Narciso.

La domanda di modifica sostanziale di AUA è stata presentata a seguito dell'intenzione della ditta di installare un nuovo impianto con emissione in atmosfera e modificarne uno già esistente, ed è pertanto relativa alle matrici emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi e impatto acustico.

La ditta SACMI IMOLA Soc. Coop svolge lavori di meccanica generale per la fabbricazione dei componenti di macchine automatiche che verranno utilizzate nel settore ceramico e del packaging; i componenti così realizzati o provenienti da aziende terze vengono montati dagli addetti e sottoposti a collaudo per poi essere imballati e spediti ai clienti.

Lo studio acustico ha l'obiettivo di valutare l'intensità del rumore prodotto dalla ditta considerando le variazioni impiantistiche previste e verificare il rispetto dei limiti di legge dei livelli di immissione sonora presso i recettori sensibili più prossimi alla sede aziendale. In particolare lo studio specifica che le variazioni impiantistiche previste nella valutazione sono riferite ad attività funzionanti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



unicamente nel periodo diurno; per il periodo notturno il tecnico fa riferimento alla valutazione di impatto acustico già presentata nel 2017 e datata 21/04/2017.

Nello studio sono state considerate anche le sorgenti sonore dell'impianto facente capo alla ditta FLAY spa e collocato nello stesso sito della ditta SACMI IMOLA Soc. Coop.. In particolare la ditta FLAY ha in programma l'installazione di due nuovi impianti.

Lo stabilimento è collocato in un territorio a prevalente vocazione industriale; la Classificazione Acustica del Comune di Imola individua la ditta in oggetto in area di Classe V (Area prevalentemente industriale).

Lo studio acustico implementa il modello acustico precedentemente presentato e in parte già collaudato, con le sorgenti sonore afferenti agli impianti oggetto della modifica sostanziale; in particolare le nuove sorgenti sonore sono costituite da:

- aumento della portata massima dell'impianto di aspirazione a servizio del collaudo macchina stampaggio plastica E111
- installazione impianto di aspirazione a servizio dell'area stampi premontaggio presse E113
- installazione impianto di aspirazione a servizio dell'oliatura spedizione W43 denominata E114, gestito dalla Flay spa
- installazione impianto di aspirazione a servizio dell'oliatura spedizione W55 denominata E115, gestito dalla Flay spa.

In via cautelativa sia le sorgenti di rumore già esistenti presso lo stabilimento, che quelle future, sono state ipotizzate tutte in funzione ed al massimo regime di utilizzo.

La valutazione si è basata sulle misure fonometriche e sull'elaborazione modellistica effettuata con il software applicativo previsionale 01dB "MITHRA V5.1.2". I risultati dei livelli residui, ambientali e differenziali sono stati calcolati sui recettori individuati sia in facciata ai recettori abitativi, sia ai confini aziendali.

Gli esiti delle valutazioni effettuate evidenziano per il periodo diurno, il rispetto del limite assoluto di immissione sonora sui confini di appartenenza per la specifica classe acustica e del valore limite differenziale. Restano invariate le valutazioni di rispetto del limite assoluto di immissione sulle aree confinanti e del limite differenziale per il periodo notturno.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione delle modifiche nello stabilimento, sia per i punti di aspirazione SACMI IMOLA S.C. che per quelli gestiti dalla FLAY spa, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitano - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;



2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.